

COMUNE DI AREZZO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, via Sette Ponti 66, 52100 Arezzo

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI MESI SEI, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DI RIMOZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO CON O SENZA TARGA, SUL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 1 Oggetto della procedura di gara

Costituisce l'oggetto del presente Capitolato tecnico l'affidamento in concessione dei servizi di: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e di rimozione dei veicoli in stato di abbandono con o senza targa, sul territorio comunale.

Le prestazioni oggetto della concessione sono così suddivise:

	PRESTAZIONE	OGGETTO
A	Principale	Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali
B	Secondaria	Servizio di rimozione dei veicoli che per il loro stato si possa ritenere abbandonati

Il Comune di Arezzo, in quanto Ente proprietario delle strade comunali di propria competenza, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate.

In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza sulla sede stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

Inoltre, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, il Comune di Arezzo intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio, per la durata di sei mesi, in osservanza dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Lo svolgimento di tali attività dovrà avvenire con totale assenza di costi per la Pubblica Amministrazione; gli oneri saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico della ditta affidataria, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada.

Art.2. Descrizione delle prestazioni inerenti il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati

Il concessionario del servizio di ripristino dovrà garantire, senza alcun onere per l'Ente, la rimozione, il trasporto e la consegna ad un Centro di raccolta e successiva demolizione, di veicoli a motore o non, quale ne sia il numero, rinvenuti da Organi di polizia stradale sul territorio del Comune, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159, comma 5, del Codice della Strada, e come tali costituenti rifiuti speciali secondo l'Art. 231 del D. Lgs. n. 152 del 30/04/2006 s.m.i., il D. Lgs. 209/2003 e il D.M. 460/1999.

La rimozione stessa deve avvenire, di norma, entro i primi tre giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, inoltrata a mezzo e-mail dal Servizio Polizia Municipale. Per i casi di necessità e urgenza, di volta in volta segnalate, il concessionario dovrà garantire una reperibilità nell'arco delle 24 ore di un Centro con relative attrezzature per gli interventi di rimozione anche al di fuori dei suddetti giorni, e l'intervento dovrà essere effettuato nel tempo strettamente necessario, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione, ma sempre alla presenza di personale del Servizio richiedente.

Le cause di impossibilità ad intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al concessionario e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia Municipale.

L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti.

Il Comando di P.M. si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento, nonché di effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio; a tal fine il concessionario deve consentire in ogni momento, al personale appositamente incaricato dai Comandi delle Unità Operative, ovvero dal Comando del Corpo, l'accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio.

Modalità di svolgimento del servizio di rimozione

L'attività di rimozione dei veicoli abbandonati deve avvenire oltre che in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico e nel rispetto totale del disposto dell'Art. 1 del D. M. 460/1999.

Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in presunto stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redige un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso e delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto. Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall'Art. 1 comma 1, D. M. 460/1999:

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica

29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile.

Decorso tale termine il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel punto 2.1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del punto 2.2. Copia del certificato del Pra rilasciato in sede di radiazione dovrà essere trasmesso alla Polizia Locale. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.

Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 2.1, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, e provvedere anche ad effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.

Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta.

Prescrizioni per lo svolgimento del servizio di rimozione

Il concessionario deve:

-mettere a disposizione veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in numero idoneo a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio; i mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le prescritte omologazioni del competente

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;

- adeguare a propria cura e spese i carri alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero -
- intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;

- mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e che siano in regola con la vigente normativa in materia;

- assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi e per le Responsabilità Civili Diverse, da esibire all'Amministrazione comunale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno dei Centri di Raccolta;

- effettuare, su segnalazione del Comando, senza onere per l'Amministrazione, il recupero di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplate nel D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003 (velocipedi, carretti, ecc.).

Il concessionario ha l'obbligo di informare preventivamente circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate e indicate nell'atto di attivazione del servizio.

Il concessionario si impegna altresì a fornire al Comando di P. M. l'elenco delle aree di raccolta destinate al servizio, la loro localizzazione, in modo da ripartire il territorio comunale per aree di competenza agevolmente servibili, nonché le coordinate telefoniche del telefono fisso, del fax ed eventuale e-mail, nonché dei cellulari di servizio, per le comunicazioni.

Articolo 3. Descrizione e modalità di svolgimento del servizio di ripristino della sede

stradale.

Il servizio di ripristino consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura e ripristino della piattaforma stradale e sue pertinenze, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla sede stradale;
- recupero di detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e lavaggio dello stesso;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni:

- “intervento standard”- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sulla sede stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale comunale (segnaletica stradale, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d'arte, ecc.), il concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi per situazione di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada;
- “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”- gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- “interventi perdita di carico”- l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti.

Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Municipale, e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica (a tal fine dovrà essere attivato un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno). I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo e, comunque, non superare mai i 45 minuti dalla richiesta.

Per quanto non previsto si rimanda al documento “Disciplinare Amministrativo”.

Art. 4 Costi del servizio di ripristino

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 2.3 punto vv) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso di soggetti tenuti all'obbligo di assicurazione ma non assicurati, il recupero dei costi sarà a carico direttamente dei proprietari dei veicoli responsabili.

Nell'ipotesi che i responsabili del sinistro stradale non siano individuati, e quindi senza possibilità di recuperare i costi, sia dalle compagnie assicuratrici sia dai soggetti responsabili, l'alea di rischio da mancato introito è interamente a carico del soggetto aggiudicatario della concessione.

In ogni caso, per la rivalsa sulle compagnie assicurative dovranno essere applicate le seguenti tariffe massime:

Con aspirazione liquidi (IVA esclusa)	Estensione compresa	Senza aspirazione liquidi (Iva esclusa)
€ 346,00	40 mq.	€ 259,50

Qualora l'estensione superi i metri quadrati indicati nella colonna "estensione compresa" i valori economici aggiuntivi sono riportati nella tabella seguente:

Superficie stradale bonificata in mq.	Costo al mq di bonifica stradale (Iva esclusa)	
	Con aspirazione liquidi	Senza aspirazione liquidi
Da 41 a 300 mq.	€ 15,00	€ 3,50
Oltre 300 mq.	€ 6,00	€ 3,00

Le tariffe sopra indicate, ridotte dal ribasso praticato dal concorrente in sede di offerta, saranno da intendersi come tariffe massime di garanzia per il cittadino e le compagnie assicurative.

Art. 5 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di mesi 6, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso, risultante dalla sottoscrizione dalle parti (anche se in pendenza di convenzione/contratto) del contratto di affidamento del servizio.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità digitale.

Alla scadenza del termine contrattuale, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta di questa Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 6. Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutta la rete stradale comunale o comunque di competenza del territorio del Comune di Arezzo.

Art. 7. Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla partecipazione della procedura di cui al presente capitolato i soggetti titolari dei requisiti di seguito riportati:

1. Requisiti di ordine generale.

a) Titolarità dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, necessari alla partecipazione di procedimenti strumentali alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante

dell'impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei relativi contratti.

2. Requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente deve presentare, al fine di accertare l'idoneità professionale per la gestione del servizio:

I. l'iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali.

II. siano in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla **categoria 4** "raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi" ed alla **categoria 5**, "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC n.28 del 06 giugno 2014;

3. Capacità economica e finanziaria.

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso:

- dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara, realizzato negli esercizi 2018-2019-2020 per un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore complessivamente per i tre anni a euro **30.000,00** (trentamila/00).

4. Capacità tecnica e professionale.

La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà consistere nell'aver svolto, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente capitolato per almeno un anno consecutivo e per conto di enti/soggetti proprietari di strade, nel corso degli ultimi tre anni che decorrono a ritroso dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

La mancanza anche di solo uno dei requisiti richiesti dal presente articolo, comporta l'automatica esclusione dalla gara.

Art. 8. Valore stimato dell'affidamento

€ **30.794,00** oltre a IVA. Il valore presunto è stato calcolato moltiplicando la tariffa massima di intervento con aspirazione dei liquidi (€ 346,00), per il numero di interventi previsti in sei mesi (89 valore medio).

Art. 9. Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà ad affidare ufficialmente il servizio mediante stipula di una scrittura privata con modalità digitale.

Art. 10. Cauzione definitiva

Il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, una cauzione definitiva pari a € 3.079,40, salvo le riduzioni previste dalla legge, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dall'affidamento.

Art. 11 Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto della presente selezione con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale,

così come dettagliatamente espresso negli atti di gara nonché in conformità a tutte le eventuali proposte aggiuntive e/o migliorative indicate nella propria offerta presentata in sede di gara.

Il concessionario del servizio deve essere pertanto in grado di attivare gli interventi di ripristino mettendo a disposizione apposita utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h.24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidenti stradali.

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti con tempi di arrivo non superiori a 45 minuti dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 12 Obblighi in materia di tutela ambientale

Il concessionario del servizio è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 13 Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

E' altresì tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Art. 14 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art.14 bis -Raggruppamenti

L'operatore economico avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella richiesta a presentare offerta.

Art. 15 Divieto di sub concessione e di cessione del contratto.

Il concessionario non potrà procedere, in nessun caso, ad eseguire la prestazione ed il servizio in concessione, cedendo il presente contratto o facendolo eseguire *in toto* o in parte ad altri soggetti. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 16 Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali;

- concedere o subappaltare il servizio, anche in misura parziale, come specificato nel precedente art. 15.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art.17 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 2.500.000,00 di euro ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Arezzo) derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 18 Risoluzione del contratto

Il Comune di Arezzo può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.L.gs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, sono state superate eventuali soglie;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

e) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

f) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

g) quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

h) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine all'appaltatore stesso, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

i) nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere allo sgombero dei locali di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

Art. 19 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.

Art. 20 Criterio di aggiudicazione

La concessione del servizio in oggetto sarà affidata applicando il criterio del minor prezzo, in conformità con le disposizioni previste dall'art.95 del D.Lgs n.50/2016.

Art. 21 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre alla normativa in materia ambientale e di sicurezza della strada, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati durante la vigenza del contratto, soprattutto in tema di assicurazioni sociali e tutela dei lavoratori.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Il Comune, gli offerenti ed il concessionario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della concessione;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 23 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata del contratto e dell'affidamento del servizio di ripristino *de quo*, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all'uopo l'Amministrazione potrà effettuare controlli, avvalendosi del responsabile del contratto e richiedere altresì documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 24 Foro Competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo.

Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Art.26 Responsabile Unico del Procedimento

Il RUP in conformità con le disposizioni del presente capitolato tecnico è il Vice Comandante Massimo Milloni.

Il Rup

Vice Comandante Massimo Milloni